



DELIBERA N. 96/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETE 7
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “É TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO
2005 N. 177**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 6/2020 -
PROC. 30/21/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 29 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna 30 gennaio 2001 n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Emilia Romagna le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna, con atto n. CONT. 6/2020, del 15 dicembre 2020 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Rete 7 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "É tv" - ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla normativa vigente nelle seguenti fasce orarie:

- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 13-14, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 39 secondi pari ad una percentuale del 29,42%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 59 secondi pari ad una percentuale del 33,31%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 34 minuti 07 secondi pari ad una percentuale del 56,86%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 30 minuti 18 secondi pari ad una percentuale del 50,50%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 53 secondi pari ad una percentuale del 36,47%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 50 secondi pari ad una percentuale del 33,06%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 29 secondi pari ad una percentuale del 29,14%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 6/2020 la società Rete 7 S.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive nelle quali non pone in discussione la rilevazione oggettiva dei dati, ma ritiene infondata la contestazione in quanto la pubblicità trasmessa, pur avendo superato i limiti previsti per l'affollamento pubblicitario, non avrebbe comportato indebiti vantaggi per la società, essendo stata trasmessa a titolo gratuito. La società sostiene, infatti, che la *ratio* della norma contestata sia quella di "evitare la formazione di indebiti vantaggi economici a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo" e al riguardo osserva che i messaggi

promozionali contestati, molti dei quali trasmessi a titolo gratuito, sono stati trasmessi con la finalità di *“aiutare concretamente i propri clienti a rimanere in attività, ad essere visibili, a provare a rilanciarsi nonostante la pandemia in corso”*. La società sostiene, poi, che la norma contestata debba essere esaminata alla luce della profonda crisi economica che nel 2020 ha colpito tutte le aziende italiane a causa della pandemia da Covid-19. In quest’ottica, secondo la parte, *“irrogare una qualsiasi sanzione oltre ad essere profondamente ingiusto ed irragionevole si porrebbe in contrasto con tutta la normativa di fonte primaria che, come noto, è stata emanata proprio per tentare di risollevarle le sorti delle imprese in crisi”*. La società rimarca il proprio impegno profuso nel veicolare messaggi di utilità sociale, sottolineando come nell’arco di tempo intercorrente tra marzo a dicembre del 2020 abbia trasmesso complessivamente 1.921 di messaggi di utilità sociale. La società sottolinea, inoltre, che a seguito della contestazione, oltre a proseguire la trasmissione dei messaggi di utilità sociale, si è adeguata sotto il profilo tecnico, predisponendo appositi sistemi automatici, al fine di evitare il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario *pro futuro*.

La società ha inoltre chiesto di essere audita per chiarire, precisare e documentare meglio le proprie giustificazioni. Nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 16 febbraio 2021 la società ha ribadito quanto sostenuto nelle proprie memorie aggiungendo che gli spot di utilità sociale non dovrebbero essere conteggiati nel calcolo dell’affollamento pubblicitario, motivo per il quale ha chiesto che fossero ricontrollati i dati di monitoraggio in possesso del CO.RE.COM.

Per tutte le ragioni sopra esposte la società ha chiesto l’archiviazione del procedimento e in via subordinata l’applicazione della sanzione nella misura del minimo editale.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Emilia Romagna, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0123830 dell’11 marzo 2021, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Rete 7 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo *“È Tv”*.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Emilia Romagna in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Preliminarmente va osservato che per mero errore materiale il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha ricondotto la violazione riscontrata nell’atto di Contestazione n. 6/2020 - del 15 dicembre 2020 alle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, che nella medesima formulazione - peraltro integralmente riportata nel citato provvedimento - è stato trasposto nell’articolo 38, comma 9 dello stesso, a seguito delle modifiche apportate a quest’ultimo (*“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*), dall’articolo 12 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, viste le risultanze oggettive del monitoraggio, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 per

il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla normativa vigente nei giorni 14, 15, 16 e 18 settembre 2020. La società, nelle memorie difensive, non pone in discussione la rilevazione oggettiva dei dati, ammettendo dunque che si sia verificato il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario, ma ritiene infondata la contestazione in quanto la pubblicità trasmessa non avrebbe comportato indebiti vantaggi per la società, essendo stata trasmessa a titolo gratuito. A tal riguardo occorre precisare che la *ratio* della norma contestata non è solo quella di “evitare la formazione di indebiti vantaggi economici [...] del fornitore dei servizi media”, come sostenuto dalla parte, bensì anche quella di tutelare l’aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri. Appare indubbio che, nel caso di specie, la messa in onda, seppur a titolo gratuito, di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente i limiti imposti dalla normativa vigente, abbia minato l’aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri. Gli interventi legislativi nazionali, cui la società fa riferimento nelle memorie difensive, tesi a sostenere le imprese nel periodo di pandemia da Covid e a favorire la ripresa economica, non prevedono alcuna deroga nell’applicazione della normativa vigente in materia di pubblicità. Il fatto che la società abbia contribuito, attraverso la trasmissione di pubblicità, ad “aiutare concretamente i propri clienti a rimanere in attività, ad essere visibili, a provare a rilanciarsi nonostante la pandemia in corso” e che si sia prodigata nella trasmissione dei messaggi di utilità sociale non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che, nel caso di specie, prevede il non superamento dei limiti di affollamento pubblicitario. In merito ai messaggi di utilità sociale, occorre, peraltro, precisare che, come richiesto dalla società in sede di audizione, il CO.RE.COM ha proceduto ad una ulteriore verifica dei dati di monitoraggio ed ha riscontrato che i messaggi di utilità sociale non sono stati conteggiati nel calcolo dell’affollamento pubblicitario come previsto da normativa vigente. Si confermano pertanto le violazioni delle disposizioni normative contestate.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del Testo unico, “*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Rete 7 S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso della settimana sottoposta a monitoraggio, di episodi isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, riguardanti specifiche fasce orarie e talvolta ripetuti nell'arco della medesima giornata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società Rete 7 S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 1.222.007 e un bilancio in utile;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) moltiplicato per n. quattro (4) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle giornate sottoposte a monitoraggio risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relattrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Rete 7 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “È Tv”, con sede legale in Bologna Via Della salute n. 16/11, di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 96/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 96/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 29 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba